

**Pubblicato il 14/07/2021**

**Sent. n. 663/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 305 del 2010, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Giromini, Francesco Giromini, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Giromini in Genova, c/o Segreteria Tar Liguria; contro Comune di Ameglia non costituito in giudizio; per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione di opere edili abusive n. [omissis] notificata il [omissis] del Comune di Ameglia (SP) – Ufficio Urbanistica a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica; di ogni atto ad essa presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica straordinaria del giorno 8 giugno 2021 il dott. Salvatore Gatto Costantino, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

La ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare sito [omissis] di Ameglia (SP) a protezione della quale realizzava la posa in opera di 64 paletti in ferro, con altezza pari a ml 2,00, per sostituire una rete ammalorata.

Con il provvedimento impugnato, il Comune ne ordinava la rimozione, contestando altresì l'avvenuta realizzazione *“di un nuovo sentiero, posto in parte parallelo a quello preesistente...ed in parte deviato a fianco del mappale 163”*.

La ricorrente (che evidenzia di avere già subito provvedimenti illegittimi di analogo tenore, annullati dal TAR con sentenza nr. 663/2009 -RGNR 1191/2008), deduce che – quanto al primo aspetto - l'intervento contestato consisteva nella sostituzione della rete ammalorata ed, in parte, nel suo spostamento all'interno della proprietà, mediante sostituzione dei paletti in ferro (e rete elettrosaldata) o, nei tratti nei quali questi ultimi non erano utilizzabili, mediante paletti in legno (mappali [omissis] e [omissis] del foglio [omissis] e n. [omissis] del fg. [omissis]); quanto al secondo aspetto (realizzazione di *“un nuovo sentiero”*, la ricorrente afferma di essersi limitata alla pulizia dei luoghi dai rovi esistenti ed al ripristino delle condizioni di origine dei percorsi).

Riferisce di avere previamente comunicato al Comune l'intervento, mediante raccomandata del [omissis].

In diritto, censura l'ordinanza impugnata per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, per erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria.

Con ordinanza nr. 143/2010 del 22 aprile 2010, ritenuto il "fumus boni juris" (sulla base del richiamo alla sentenza del 9 aprile 2009 n. 663), veniva disposta istruttoria a carico del Comune intimato, ordinando di produrre 1) idonea rappresentazione grafica dell'intervento oggetto del provvedimento; 2) idonea rappresentazione grafica su pianta con evidenziazione grafica della zona su cui insiste l'intervento con indicazione della situazione normativa esistente; 3) produzione della normativa urbanistica e ambientale afferente l'intervento e ostativa alla realizzazione dello stesso;

A tali adempimenti il Comune provvedeva con deposito del 4 agosto 2010.

Con successiva ordinanza nr. 329 del 26 agosto 2010, rilevata l'insussistenza di norme urbanistiche ostative alla mera recinzione dei sedimi, la non idoneità della recinzione ad alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno, nonché la inapplicabilità al caso di specie del divieto di realizzare nuove strade (trattandosi nella fattispecie di un sentiero), veniva accolta la domanda cautelare.

Nel prosieguo del giudizio, confermata ritualmente la persistenza dell'interesse alla decisione del ricorso, parte ricorrente ha depositato memorie e note di udienza.

Nella pubblica udienza dell'8 giugno 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

Attesa la mancata costituzione del Comune intimato e, di conseguenza, la non contestazione delle risultanze dell'istruttoria e dell'assetto cautelare, il presente giudizio può essere definito con la semplice conferma di quanto già ritenuto a fondamento dell'accoglimento di quest'ultima domanda. Invero, la pacifica giurisprudenza è orientata nel ritenere che la realizzazione di una recinzione non richiede un titolo edilizio costitutivo laddove si tratti di una trasformazione che, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell'intervento, non comporti un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio dello *ius aedificandi* e dello *ius excludendi alios* ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto (cfr. TAR Torino, sez. II, 30/09/2019, n. 1013; Consiglio di Stato, sez. VI, 29/11/2019, n. 8178); in forza di tale presupposto, si ritiene non necessario il permesso di costruire allorché l'intervento consista – come nel caso di specie – in una mera apposizione di rete metallica sorretta da paletti di ferro o legno senza muretto di sostegno (cfr. da ultimo, T.A.R., Catanzaro, sez. II, 13/01/2021, n. 28; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. II, 20/03/2020, n. 1997, T.A.R., Potenza, sez. I, 09/03/2020, n. 192 ed altre).

Quanto al secondo aspetto del provvedimento impugnato, secondo cui l'intervento della odierna ricorrente avrebbe avuto l'effetto di creare una nuova strada o via di percorrenza, ancora una volta l'istruttoria in sede cautelare ha consentito di escludere ogni rilievo in fatto delle attività poste in essere, volte al mero ripristino di un sentiero già esistente.

Per tutte queste ragioni, il ricorso va dunque accolto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna l'Amministrazione intimata alle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi in modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 ed art. 4, comma 1, del DL 30 aprile 2020, n. 28, conv. in l. 25 giugno 2020, n. 70, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE

Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO